



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.41 par. 2
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
(art. 41, par. 2 Reg. UE 508/2014)

1. Finalità della misura

La Misura in oggetto si propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020, attraverso il finanziamento per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari. A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni riguardanti congiuntamente motori principali ed ausiliari.

La vetustà degli apparati motori, infatti, incide sui consumi, sull'emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti e per questo i criteri di selezione premiano quelle operazioni che hanno ad oggetto i motori e le imbarcazioni meno recenti.

Tutto quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (O.T. 4).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.

2. Area territoriale di attuazione

I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria alla data di pubblicazione del bando.

3. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli interventi di sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti pescherecci:

- a) di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;
- b) di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore da sostituire;
- c) di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore da sostituire.

La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e c), può essere anche conseguita da un gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.

Il contributo è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell'art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 - "*certificazione della potenza del motore*". In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il finanziamento è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca. Il contributo può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell'Unione¹.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione alla selezione, la domanda dovrà essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello di cui all'Allegato A al presente Bando, e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta

¹ Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell'erogazione del finanziamento.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Elettronica Certificata (PEC), entro e non oltre le ore 12,00 del 45° giorno dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Settore 5 del Dipartimento 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" della Regione Calabria: **fitosanitariopesca.agricoltura@pec.regione.calabria.it**.

I files in formato pdf dovranno essere prodotti mediante scannerizzazione dei documenti originali debitamente firmati (ove prevista la firma).

I candidati dovranno, altresì, indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini dell'eventuale ricezione di comunicazioni da parte dell'Amministrazione regionale, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

La domanda inoltre sarà considerata decaduta e sarà archiviata in presenza di una o più delle seguenti irregolarità:

- invio fuori termine della domanda;
- invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate;
- mancata sottoscrizione della domanda.

Una copia completa cartacea del progetto, munita di autocertificazione di copia conforme al documento informatico, dovrà essere consegnata al seguente indirizzo: Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Settore 5 – Cittadella Regionale, Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro, entro sette giorni dalla data di scadenza del presente Bando, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Proprietari di imbarcazioni da pesca, Armatori di imbarcazioni da pesca.

Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso alla esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli che dovranno gravare sul peschereccio.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi del presente Bando, come stabilito dai criteri di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMP 2014-2020, possono beneficiare delle agevolazioni previste i Candidati che ottemperano a quanto di seguito richiesto:

- conformità dell'operazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014-2020 art. 41 par. 2 del Reg. UE 508/2014;
- realizzazione dell'investimento su pescherecci iscritti nel Registro comunitario delle navi da pesca ed in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria alla data di pubblicazione del bando.
- non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicare il CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- essere iscritti nel Registro delle imprese di pesca;
- essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di finanziamento, qualora l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca (solo se Armatori).
- non rientrare tra i casi di esclusione di cui all'art.106 del Reg. UE n. 966/2012 e precisamente:
 - siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità competente di uno Stato membro;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- che non abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese dove deve essere eseguito l'intervento;
- nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione.

Sono altresì esclusi i candidati che:

- a. hanno commesso una grave violazione delle norme della Politica Comune della Pesca (PCP), individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un periodo di tempo determinato a norma del paragrafo 4 dell'articolo 10 del Reg. UE n. 508/2014, accertata dall'autorità competente;
- b. hanno commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (SFOP 2000-2006 e FEP 2007-2013) per un periodo di tempo determinato stabilito dal paragrafo 4 dell'articolo 10 del Reg. UE n. 508/2014, accertata dall'autorità competente;
- c. nei confronti dei quali, nei precedenti periodi di programmazione SFOP 2000-2006 e FEP 2007-2013, sia stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:

1. Relazione tecnica del progetto/operazione, sottoscritta dal/i professionista/i abilitato/i ai sensi della vigente normativa, iscritto/i ai relativi albi o collegi professionali e dal titolare dell'impresa richiedente il finanziamento o dal legale rappresentante dell'impresa, che deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle riduzioni in kW che il nuovo o modernizzato motore realizza rispetto al motore da sostituire ed in funzione dei segmenti dell'imbarcazione da pesca descritti al precedente par. 1.4 lett. a), b) e c);
2. certificato ufficiale del motore, principale e/o ausiliario ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "*certificazione della potenza del motore*"; Per l'imbarcazione da pesca che non risulti essere soggetta alla certificazione della potenza del motore, il finanziamento è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca;
3. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema dell'Allegato 1, attestante quanto segue:
 - a. *appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;*
 - b. *ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui alle lett. a), b) e c) del par. 2;*

La Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2016 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca in ottemperanza art. 22 Reg. (CE) n.1380/2013 è consultabile al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12433>



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

4. preventivi di spesa. Si richiede la presentazione di almeno tre preventivi, confrontabili tra loro, rilasciati da ditte specializzate e qualificate.

I preventivi dovranno riportare pena l'inammissibilità:

- a. data di emissione e periodo di validità;
- b. dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche e tipologiche del bene;
- c. costi relativi ad ogni singolo bene e/o lavoro e relativa aliquota IVA a cui è sottoposto ovvero specifica dichiarazione della ditta fornitrice relativa all'analisi unitaria dei prezzi;
- d. eventuale prezzo scontato;
- e. modalità e tempi di fornitura;
- f. Ragione sociale, numero di partita IVA e numero iscrizione alla CCIAA, della ditta venditrice o fornitrice;
- g. Timbro della ditta e firma del legale rappresentante o soggetto delegato della stessa.

5. riepilogo delle voci di spesa;

6. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

7. estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;

8. certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.) del Richiedente (proprietario dell'imbarcazione da pesca o armatore);

9. certificato di un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 94/57/CE, modificata dalla Direttiva 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa;

10. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema dell'Allegato 1, attestante quanto segue:

- a. *che per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun finanziamento per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio e/o;*
- b. *per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun finanziamento per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;*
- c. *il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente e DURC. Per le fattispecie ove il CCNL non è applicabile obbligatoriamente, l'istante dovrà produrre idonea documentazione diretta ad attestare il corretto imbarco ed il relativo titolo del marittimo;*

11. di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di finanziamento, qualora l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca (Allegato 2);

12. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui ai criteri di selezione.

La Regione Calabria si riserva di richiedere altra documentazione che possa supportare ulteriormente la valutazione dell'iniziativa progettuale e di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione della domanda di finanziamento.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema dell'Allegato 1, corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento.

8. Spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili relative alla Misura 1.41, par. 2, riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, formazione dei dipendenti).
- acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste dall'art. 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico;
- spese generali.

Sono considerati ammissibili altresì:

- spese generali: spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" (Allegato 3).

9. Spese non ammissibili

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatti salvo l'installazione di motori modernizzati e quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

10. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Bando sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale per complessivi € **195.550,00** riferite alle annualità di bilancio 2018-2019-2020.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

I progetti ammessi, ma non finanziati per assenza di risorse, potranno essere finanziati con le risorse rinvenienti dal piano finanziario e/o una sua rimodulazione, economie e/o rinunce e/o revoche.

Tipologia destinatari del contributo	Contributo pubblico	Partecipazione minima del beneficiario
Proprietari di imbarcazioni da pesca, Armatori di imbarcazioni da pesca. Micro, piccole e medie Imprese	50% della spesa totale ammessa	50% della spesa totale ammessa
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ² :	60% della spesa totale ammessa	40% della spesa totale ammessa

² Ai fini del presente Bando si intende per "pesca costiera artigianale" quella praticata da natanti di lunghezza inferiore ai 12 metri LFT, con stazza inferiore ai 15 GT, abilitati alla pesca entro le 12 mn dalla costa e non in possesso di licenza per attrezzi trainati come risultano dalla tab.3 dell'allegato al Reg (CE) 1799/2006.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

L'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto è di € 18.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

11. Valutazione ed istruttoria delle istanze

L'Amministrazione regionale procederà alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco, da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità della domanda e della valutazione dell'ammissibilità, proposte secondo i criteri individuati per la Misura. L'esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria attraverso una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata.

Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il Responsabile del Procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura e lo stesso sarà a supporto della Commissione di valutazione.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, la Commissione di valutazione potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

I termini per la chiusura dei procedimenti sono stabiliti in 20 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990. Tali termini decorrono dalla data di insediamento della Commissione di Valutazione appositamente nominata.

Per ogni domanda presentata viene costituito un fascicolo contenente:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli effettuati sulla domanda, firmata dal responsabile delle diverse fasi del procedimento medesimo;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- le eventuali domande di variante, rinuncia, ecc:

La copertina del fascicolo deve riportare almeno i seguenti elementi:

- Codice Unico Identificativo;
- codice unico di progetto (CUP);
- nominativo del richiedente;
- codice dell'operazione a cui si riferisce la domanda.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere conservati per almeno dieci anni dalla data di chiusura del Programma Operativo FEAMP. L'archivio deve essere ordinato per singola misura/operazione. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura/operazione corrispondente.

Ricevibilità

Per verificare la ricevibilità della domanda presentata rispetto a quanto stabilito nel presente Bando la Commissione di Valutazione dopo avere verificato:

- i tempi di presentazione della domanda;
- le modalità di presentazione;
- la completezza dei dati riportati in domanda e la sua sottoscrizione;
- la completezza della documentazione presentata;

procede, una volta siglato l'elenco dei documenti, e compilata la check-list di controllo, alla definizione del verbale riportante le determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Le Domande ritenute ricevibili sono poi sottoposte all'esame di ammissibilità.

Valutazione di ammissibilità

La Commissione di Valutazione, avvalendosi dell'eventuale supporto del Responsabile del Procedimento:

- procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle auto dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procede alla archiviazione dell'istanza e alle necessarie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
- procede alla verifica la rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;
- procede all'esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
- provvede a compilare apposita check-list di Ammissibilità;
- provvede a stilare apposita scheda delle spese Ammissibili.

Assegnazione del punteggio

La Commissione di Valutazione provvede, ad assegnare alle domande "ammissibili" un punteggio sulla base dei criteri di selezione riportati al par. 15.

Redazione della graduatoria degli ammessi e dell'elenco degli esclusi

La Commissione di Valutazione procede alla stesura della graduatoria contenente l'elenco delle domande ammesse al finanziamento, il relativo punteggio, la spesa ammessa e contributo ammesso, nonché di quelle non ammesse, per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La Commissione di valutazione, alla fine dei lavori, provvede a trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento.

La graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Calabria.

La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio attribuito nonché di archiviazione per le istanze escluse.

12. Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario

Il richiedente, dopo la presentazione della domanda di finanziamento, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici preposti, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente, e più nel dettaglio nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente mentre, al contrario, ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute che in decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Successivamente alla concessione e accettazione del finanziamento da parte del beneficiario, conseguente alla pubblicazione della graduatoria, non sarà preso in considerazione alcun riesame dell'istanza (fatti salvi casi specifici di variante disciplinati nel prosieguo).

13. Convenzione regolante il finanziamento

La Convenzione regolante i rapporti e gli obblighi reciproci tra la Regione Calabria ed il Beneficiario del contributo dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.

La suddetta Convenzione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento del Bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di finanziamento;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria e nazionale.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Le condizioni presenti nella domanda di finanziamento, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti, dovranno essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determinerà la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme incassate da parte del Beneficiario, maggiorate degli interessi legali.

14. Verifica duplicazione del finanziamento e misure antifrode

In sede di presentazione della documentazione necessaria all'affidamento dell'operazione il Responsabile di Misura avvierà la procedura di controllo al fine di evitare il doppio finanziamento ai sensi dell'art. 111 del Reg. (CE) 1605/2002.

Nello specifico il beneficiario dovrà:

- assicurare l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, ai sensi del Reg. (UE) 1303/13 art. 125, par. 4 lett. b;
- indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all'operazione, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 in cui è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici certificati;
- dichiarare che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto affidato, e sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
- garantire, preventivamente, l'accesso e la consultazione alla documentazione contabile, con il fine di permettere all'Amministrazione di poter certificare l'entità prima della richiesta di finanziamento.

In fase di rendicontazione, l'Amministrazione verificherà che il beneficiario abbia attribuito, in riferimento all'Identificativo contabile, i seguenti dettagli a seconda della tipologia di giustificativo:

- 1) per le fatture e/o di altri titoli di spesa: gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, il nominativo del fornitore, la descrizione della fornitura, l'imponibile in euro;
- 2) per la Busta paga: numero della busta paga (foglio n. _____) (obbligatorio da quando è stato soppresso il libro paga e matricola) e il periodo di riferimento;
- 3) per le deleghe di pagamento: n. Protocollo telematico (obbligatorio ai sensi del D.L. n. 223/2006, articolo 37 comma 49);
- 4) per le ricevute occasionali/notule: numero progressivo da attribuire al singolo soggetto facilmente ricollegabile al conferimento di incarico.

Inoltre, il beneficiario dovrà utilizzare, per ciascuna operazione, un foglio Excel sul quale registrare i documenti secondo questo principio.

In sede di controllo in loco, ed in conformità a quanto stabilito dal documento nazionale sull'ammissibilità delle spese, che prevede che la spesa relativa all'ammortamento di un bene è rendicontabile da parte del Beneficiario a condizione che, per l'acquisto del bene, non sia già stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale e che i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili, sarà effettuato il controllo della specifica voce di costo attraverso la verifica:

- a) libro degli inventari/Registro dei beni ammortizzabili (previsto dal DPR n. 600/1973), delle seguenti informazioni: anno di acquisto; costo storico di acquisto; eventuali rivalutazioni o svalutazioni; fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente; coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta; quota annuale di ammortamento; eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
- b) fattura relativa all'acquisto del bene (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili);
- c) al fine della verifica del pagamento dell'importo complessivo delle spese relative ai beni inseriti nel Libro degli Inventari e nel Registro dei beni ammortizzabili: Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile riferiti al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario; Estratto conto bancario del Beneficiario attestante l'effettivo e definitivo pagamento degli assegni bancari e/o dei bonifici.

15. Criteri di selezione

Punteggi attribuibili

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	1	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/ età media min=20	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è beneficiario di finanziamento per un progetto relativo alle lett. b) e/o c) par. 2	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O2	Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par. 6	C=0 N=1 C=1 N val max = 3	0,5	
O3	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. b)	C=0 ΔkW=20% C=1 ΔkW max = 40%	1	
O4	Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, l'operazione prevede il ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 lett. c)	C=0 ΔkW=30% C=1 ΔkW max = 50%	1	
O5	Maggior numero di kW dell'imbarcazione (motore principale)	C=0 kW =0 C=1 kW max	0	
O6	Maggior numero di GT dell'imbarcazione	C=0 GT = 0 C=1 GT max	0	
O7	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età = 0 C=1 Età max = 12	1	
O8	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi	C=0 NO C=1 SI	1	
O9	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati a gasolio a motori alimentati a biocarburante	C=0 NO C=1 SI	1	
O10	Età del motore principale	C=0 Età = 0 C=1 Età max = 12	1	



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

OPERAZIONE A REGIA				
O11	Età del/dei motore/i ausiliario/i	C=0 Età = 0 C=1 Età max = 12	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di finanziamento sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

16. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, il Beneficiario deve comunicare alla Regione Calabria la cantierabilità del progetto. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal beneficiario del finanziamento.

Il tempo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione regolante il finanziamento ed è così determinato:

- 6 mesi per interventi materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Eventuali proroghe, concesse ad insindacabile giudizio della Regione Calabria, non potranno comunque superare il periodo di ammissibilità delle spese.

17. Varianti

Con riferimento alla singola operazione finanziata sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera, che dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione, dovrà tener conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o ri-localizzazione di una attività produttiva, per come definiti nel successivo paragrafo 20 inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione".

Possono essere concesse varianti in corso d'opera, a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante, né possono essere apportati adeguamenti tecnici, ivi comprese soluzioni tecniche migliorative che comportino una modifica del punteggio attribuibile, tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 15% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al Responsabile di Misura.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile di Misura, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui alla Convenzione regolante il finanziamento, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

18. Proroghe

La Richiesta di proroga, redatta secondo lo schema Allegato 4, dovrà essere inoltrata al Responsabile di Misura entro i 60 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori.

La Richiesta di proroga dovrà essere debitamente giustificata dal Beneficiario e contenere il nuovo cronogramma degli interventi, nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa. Il Responsabile di Misura, previa istruttoria, provvederà ad accertare e verificare le condizioni dichiarate dal Beneficiario, e conseguentemente concedere o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli interventi per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'operazione possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Il Responsabile di Misura, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica con il mezzo di comunicazione più idoneo (PEC, Raccomandata A/R, ecc.), la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

19. Recesso/Rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento dell'operazione per la quale è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia dovrà essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura.

La rinuncia, se non debitamente giustificata e non dipendente dalla volontà dello stesso, comporterà la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali e l'impossibilità per il beneficiario di presentare nuova istanza a contributo durante tutto il periodo di attuazione del programma FEAMP.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui il Responsabile di Misura abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco

20. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex-post

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il finanziamento erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione Calabria;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il finanziamento versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014/2020.

Il finanziamento erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato prima di cinque anni a partire dal pagamento finale, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Responsabile di Misura. Tale spostamento potrà avvenire esclusivamente entro i confini di pertinenza della Regione Calabria.

Non è consentita l'alienazione riguardante l'investimento oggetto del finanziamento prima di un periodo di 5 anni a partire dal pagamento finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dalla Regione Calabria.

Si precisa, infine, che il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data della liquidazione del saldo, come certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

La mancata osservanza di tale vincolo determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

21. Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il manuale "Linee guide spese ammissibili" (par. 7.1.1.16) enuncia tutte le modalità per la tracciabilità dei pagamenti che i beneficiari possono utilizzare per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato.

La Regione Calabria, in coerenza con quanto previsto nelle Linee guida citate, erogherà i contributi dovuti ai singoli beneficiari delle operazioni a regia sul conto corrente dedicato riportato nella convenzione che regola i rapporti tra la Regione Calabria e il beneficiario.

Il Beneficiario, si deve impegnare:

- a far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse, sia in entrata che in uscita, necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- a adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- e a delegare, utilizzando il modello redatto secondo lo schema Allegato 5, il Responsabile di Misura a richiedere, anche a mezzo pec, l'estratto conto, il saldo e la movimentazione delle operazioni eseguite sul conto corrente dedicato su citato.

L'iniziativa potrà ritenersi conclusa quando il livello di realizzazione sarà pari almeno al 60% della spesa ammessa e sarà garantita la realizzazione di lotti funzionali.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- Anticipo;
- Stato di Avanzamento dei Lavori, in numero massimo di due;
- Saldo Finale Lavori.

Richiesta di Anticipo

La Richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere inoltrata dal Beneficiario e redatta utilizzando lo Schema Allegato 6.

Detta anticipazione può essere erogata esclusivamente su presentazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione regolante il finanziamento, di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema (Allegato 7), pari al 110% dell'importo anticipato.

Nel caso di polizza assicurativa, la stessa deve essere rilasciata da impresa:

- autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa – Ramo cauzioni dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- la cui situazione finanziaria e/o solvibilità è vigilata dall'IVASS;
- iscritta nell'Albo imprese – Sezione I dell'IVASS.

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo concesso al beneficiario per una determinata operazione, fatte salve le eccezioni previste nel Reg. (UE) 508/2014.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Gli anticipi di progetto sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute, verificando l'effettivo possesso di licenze, concessioni, autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del progetto.

Il Responsabile dei Misura provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in particolare la regolare sottoscrizione da parte dell'Ente Garante e del Contraente la Garanzia.

Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno Stato di Avanzamento Lavori pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, mentre per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione, gli acconti possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno Stato di Avanzamento Lavori superiore al 50% della spesa ammissibile.

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento del SAL dovrà essere inoltrata dal Beneficiario e redatta secondo lo schema Allegato 8, corredata almeno dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- estratti bancari in originale;
- dicitura "PO FEAMP 2014/2020 – Misura 1.41 par. 2 - C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo schema Allegato 9, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, la modalità di pagamento (ad es. il numero di bonifico (CRO)/numero di assegno) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- fatture quietanzate dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, con copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA nel caso in cui la stessa costituisca spesa ammissibile.

La Regione Calabria potrà chiedere ulteriore documentazione aggiuntiva necessaria all'istruttoria della domanda di pagamento.

Le Spese generali, collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, saranno ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale del progetto realizzato.

Richiesta Saldo finale dei Lavori

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La domanda di pagamento del Saldo finale dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato 8 e inoltrata dal Beneficiario entro 60 giorni dalla scadenza prevista in convenzione e corredata almeno dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica (Stato Finale dei Lavori);
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- estratti bancari in originale;
- dicitura "PO FEAMP 2014/2020 – Misura 1.41 par. 2 - C.U.P. _____" sulle fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____". Nel caso in cui



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;

- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo schema Allegato 9, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, la modalità di pagamento (ad es. il numero di bonifico (CRO)/numero di assegno) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- fatture quietanzate dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, con copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA nel caso in cui la stessa costituisca spesa ammissibile.

La Regione Calabria potrà chiedere ulteriore documentazione aggiuntiva necessaria all'istruttoria della domanda di pagamento.

Le Spese generali, collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, saranno ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale del progetto realizzato.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

22. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- aprire un conto corrente dedicato al progetto;
- delegare, utilizzando il modello redatto secondo lo schema Allegato 5, il Responsabile del Procedimento a richiedere, anche a mezzo pec, l'estratto conto, il saldo e la movimentazione delle operazioni eseguite sul conto corrente dedicato su citato;
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice progetto FEAMP _____ Misura 1.41 par. 2 CUP _____ nelle causali di pagamento/fatture);
- adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. facendo transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse, sia in entrata che in uscita, necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- assicurare la conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che la Regione Calabria, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, anche in occasione di verifiche e audit, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- comunicare qualsiasi circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- comunicare qualsiasi variazione soggettiva ed oggettiva in cui l'impresa può incorrere nel periodo di realizzazione dell'investimento e nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale del contributo pubblico;
- esporre, per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione, per i quali il sostegno pubblico complessivo superi i 500.000,00 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità di cui all'art 115 del Reg. UE n.1303/2013;
- osservare quanto disposto e quanto prescritto dalle legislazioni vigenti dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, nonché da eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 afferenti alla Misura 1.41 par. 2;
- essere in regola per l'applicazione del CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto finanziato;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- mantenimento delle condizioni presenti nella domanda di sostegno, che in fase di istruttoria siano state validate per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità, predisposte per la concessione degli aiuti;
- non effettuare per il periodo di vincolo dei cinque anni dal pagamento finale del contributo pubblico:
 - la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - di attenersi a tutti gli obblighi previsti nel presente Bando di attuazione della Misura 1.41 par. 2;
 - di accettare eventuali ulteriori obblighi stabiliti nella Convenzione regolante il finanziamento.

Qualora il Beneficiario contravvenga agli impegni assunti in fase di adesione al Bando, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle disposizioni del presente Bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi con conseguente revoca del contributo secondo quanto previsto al paragrafo 24.

Le imbarcazioni da pesca, finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data della liquidazione del saldo. Al fine di consentire il rispetto dei summenzionati vincoli, la Regione Calabria è tenuta a comunicare agli Uffici Marittimi competenti, entro sessanta giorni da tale data, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo, che sarà annotato sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

23. Diritti del beneficiario

Il soggetto richiedente escluso dalla graduatoria generale regionale ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria entro sessanta giorni, oppure ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

- a) Ricorso gerarchico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
- b) Ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

24. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 60% del totale del progetto e non risulta garantita la realizzazione di lotti funzionanti;
- per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità del progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- per inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 22;
- per qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente Bando, riguardanti la normativa europea, nazionale e regionale.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, con il quale si dispone la restituzione stessa.

Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fidejussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Sulla somma liquidata in acconto, in caso di rinuncia, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita con gli interessi dovuti.

Per il recupero delle somme eventualmente erogate e le sanzioni amministrative si applicano le procedure stabilite dal Manuale delle Procedure e dei Controlli.

25. Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 del Reg. FEAMP n. 508/2014, per la produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano.

26. Normativa e documentazione di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010) 2020;
- Linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020.
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio.

27. Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Dott. Francesco Pisano, contattabile, per eventuali chiarimenti, all'indirizzo mail: francesco.pisano@regione.calabria.it, o al numero telefonico: 0961858579.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

28. Trattamento dei dati

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento

29. Norma residuale

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che adottate dalla Regione Calabria, quali Linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020 (Allegato 3), "Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Calabria" approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 368 del 10 agosto 2017 per le attività di controllo e rendicontazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

Il potenziale beneficiario, dovrà attenersi all'utilizzo della modulistica allegata, come di seguito specificata:

Allegato A - Domanda di contributo

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

DOMANDA DI CONTRIBUTO (Allegato A)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

n. protocollo

data ricezione

codice univoco progetto

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE

Il/I Sottoscritto/i _____ nato/i a _____ il ___/___/_____, residente/i a _____
in via, _____

n. _____ prov. (____)

In qualità di legale rappresentante dell'impresa, costituita/ costituenda _____ con sede legale in _____
alla Via _____ n. _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Indirizzo e-mail _____

Posta elettronica certificata (PEC) _____

partita IVA _____ codice fiscale _____

Iscrizione registro imprese (numero e data) _____

Iscrizione al Registro delle imprese di pesca _____

Indirizzo completo della sede operativa (via, n. civico, città, prov., CAP)

DICHIARA

con riferimento al regime IVA

che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo **COSTITUISCE UN COSTO** in quanto non recuperabile in alcun modo dal sottoscritto;

che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo **NON COSTITUISCE UN COSTO** in quanto recuperabile dal sottoscritto;

che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali per i quali si richiede il contributo **COSTITUISCE PARZIALMENTE UN COSTO** in quanto non recuperabile dal sottoscritto per l'importo indicato nel piano finanziario allegato alla domanda di Concessione del finanziamento.

CHIEDE

la concessione del finanziamento dell'allegato progetto dal titolo " _____ " a valere sui fondi

FEAMP Calabria 2014/2020 relativo alla misura 1.41 par. 2 per € _____

L'intervento sarà realizzato sul natante n. UE _____, n. Targa _____ Iscritto _____
nel Compartimento marittimo di _____

Inoltre, il sottoscritto acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di riferimento.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA

1. la conformità dell'operazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014-2020 art. 41 par. 2 del Reg. UE 508/2014;
2. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti all'articolo 10 del Reg. UE n. 508/2014;
3. di non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art.106 del Reg.(UE) n. 966/2012;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

4. di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca (solo se Armatori);
5. di essere in possesso di tutti i requisiti per contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
6. di comunicare qualsiasi circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte del destinatario del finanziamento;
7. di avere propri dipendenti e di essere in regola per l'applicazione del CCNL di riferimento e in merito di adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
8. che, nel precedente periodo di programmazione SFOP 2000-2006 e FEP 2007-2013, non è stata avviata e conclusa una procedura di revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi;
9. che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto affidato, e sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
10. che non sono previsti, nel progetto, interventi di sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento;
11. di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata all'interno del sistema contabile aziendale generale;
12. a far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse, sia in entrata che in uscita, necessarie per la realizzazione dell'intervento;
13. a adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
14. a delegare, utilizzando il modello redatto secondo lo schema Allegato 5, il Responsabile di Misura a richiedere, anche a mezzo pec, l'estratto conto, il saldo e la movimentazione delle operazioni eseguite sul conto corrente dedicato su citato;
15. che la documentazione richiesta per accedere alla misura, come previsto dal punto 7 del bando, è allegata alla presente domanda di finanziamento;
16. di impegnarsi a vincolare l'impianto produttivo e/o dei beni destinati agli usi produttivi aziendali per almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale;
17. di mantenere l'investimento realizzato per almeno cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013. Si impegna, altresì, a non cedere a terzi, né a distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione. Qualora la ditta volesse cedere parte della stessa prima dei cinque anni deve essere preventivamente autorizzata ed il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali. In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo pubblico maggiorato degli interessi legali;
18. di comunicare qualsiasi variazione soggettiva ed oggettiva in cui l'impresa può incorrere nel periodo di realizzazione dell'investimento e nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale del contributo pubblico;
19. di non effettuare per il periodo di vincolo dei cinque anni dal pagamento finale del contributo pubblico:
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - di attenersi a tutti gli obblighi previsti nel bando di attuazione della Misura 1.41 par. 2 efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - di osservare quanto disposto e quanto prescritto dalle legislazioni vigenti dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, nonché ad eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 afferenti al presente bando;
20. di accettare le condizioni stabilite dal Bando per presa visione e firmato;
21. di accettare eventuali ulteriori obblighi stabiliti nella Convenzione regolante il finanziamento.
22. di dare il proprio assenso alla pubblicazione dei dati, secondo quanto previsto al D.Lgs.n.196/03 e ss.mm.ii.

Luogo e data _____

Il Legale Rappresentante
(timbro dell'impresa)

(allegare fotocopia del documento d'identità)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ALLEGATO 1)

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
a (___), residente a
(___) in via

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
a (____), residente a
(____) in via

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

Nella qualità di proprietario dell'imbarcazione:

denominata _____ ed iscritta nel Registro Comunitario delle navi da pesca nel Compartimento di _____ n. UE _____ n. Targa _____;
in relazione al programma di investimento presentato dall' armatore _____ a valere sui Fondi FEAMP Calabria 2014-2020 – Bando Misura 1.41 par. 2 (DDG ____ del __/__/2017)
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000)

D I C H I A R A

di assentire all'investimento richiesto dal citato armatore ed alla conseguente iscrizione dei vincoli che dovranno gravare sul summenzionato peschereccio;

Il dichiarante

Data, _____

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

ALLEGATO 3

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014-2020



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

Indice

1	GLOSSARIO	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	INTRODUZIONE	4
4	PRINCIPI GENERALI: L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	5
5	PERIODO	6
6	FORME DI AIUTO E MODALITÀ DI CALCOLO	7
6.1	SOVVENZIONI	8
6.1.1	<i>Metodi per il calcolo dei costi semplificati</i>	8
6.1.1.1	Tabelle standard di costi unitari.....	9
6.1.1.2	Somme forfettarie	9
6.1.1.3	Finanziamento a tasso forfettario.....	9
6.1.1.4	Metodi per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno	10
6.1.1.5	Metodi per il calcolo delle indennità compensative	10
6.2	PREMI.....	11
7	NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ IN CASO DI SOVVENZIONI	11
7.1.1.1	Contributi in natura.....	11
7.1.1.2	Ammortamento.....	12
7.1.1.3	Importi liquidati dalla P.A.....	12
7.1.1.4	Entrate nette	12
7.1.1.5	IVA altre imposte e tasse	13
7.1.1.6	Acquisto di beni materiali nuovi.....	13
7.1.1.7	Acquisto di materiale usato e di attrezzature di seconda mano	13
7.1.1.8	Acquisto di terreni	14
7.1.1.9	Acquisto di edifici.....	14
7.1.1.10	Locazione finanziaria –leasing	14
7.1.1.11	Investimenti immateriali	16
7.1.1.12	Affitto	16
7.1.1.13	Spese generali	16
7.1.1.14	Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici	16
7.1.1.15	Aiuti di stato.....	17
7.1.1.16	Tracciabilità dei pagamenti	17
7.1.1.17	Spese non ammissibili	18
8	UBICAZIONE	18
9	STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	19
10	INTENSITÀ DELL'AIUTO EX ART. 95 DEL REG. (UE) N. 508/2014	21
11	CONFORMITÀ AD ALTRE POLITICHE DELL'UE	23
12	CONSERVAZIONI DEI DOCUMENTI	24



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

1 Glossario

AdG	Autorità di gestione
AdP	Accordo di partenariato
CdS	Comitato di sorveglianza
CLLD	Community-Led Local Development
CUE	Consiglio dell'unione europea
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FLAG	Fisheries Local Action Groups
GAC	Gruppi di Azione Costiera
MATTM	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
OI	Organismi intermedi
OP	Organizzazione di produttori
PCP	Politica comune della pesca
PO	Programma Operativo
PPP	Partenariato pubblico-privati
UE	Unione Europea
Operazione	Cfr art. 2.9 del Reg. (UE) 1303/2013
Beneficiario	Cfr art. 2.10 del Reg. (UE) 1303/2013
Destinatario finale	Cfr art. 2.12 del Reg. (UE) 1303/2013

2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento disposizioni comuni o RDC) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento FEAMP)e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012 (regolamento finanziario);
- Regolamento Delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017.


3 Introduzione

L'art. 65, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC), recante disposizioni sui Fondi SIE, prevede che *“L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi”*.

Nelle more dell'adozione formale del Decreto del Presidente della Repubblica che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), per il periodo di programmazione 2014-2020, il presente documento stabilisce, in conformità ai contenuti dell'ultima versione consolidata del citato DPR, una serie di disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese del Programma FEAMP 2014/2020, con particolare riferimento alle operazioni a regia (beneficiario diverso dall'Amministrazione), al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione del fondo, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive.

In particolare, il presente documento disciplina gli aspetti relativi all'ammissibilità delle spese in caso di sostegno erogato sotto forma di sovvenzione e di premio.

Il seguente schema illustra gli ambiti di approfondimento del presente documento:



4 Principi generali: l'ammissibilità della spesa

In considerazione del carattere generale della norma in materia di ammissibilità della spesa, il presente documento ha l'obiettivo di definire gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all'ammissibilità della spesa delle operazioni finanziate con risorse FEAMP, nel rispetto:

- delle disposizioni contenute nel regolamento finanziario n. 966/2012 e del relativo applicativo n. 1268/2012;
- delle disposizioni normative nazionali e comunitarie relative agli aiuti di stato, agli appalti pubblici e all'obbligo di pubblicità;
- dei regolamenti generali e di quelli di esecuzione/delegati relativi ai Fondi SIE;
- dei regolamenti generali e di quelli di esecuzione/delegati relativi al FEAMP;
- dei documenti di programma – negoziati e concordati con la Commissione;
- dei principi di contabilità pubblica.

In via generale, le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo e possa essere attribuita ad una misura individuata nelle priorità del PO.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal CdS, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta.

Tale disposizione non si applica nel caso di contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili e per le seguenti forme di sovvenzioni:

- tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Tale disposizione, altresì, non si applica in caso di sostegno concesso sotto forma di premi (cfr. artt. 33 e 34 del Reg. (UE) 508/2014), sulla base del mancato guadagno (cfr. art. 53 co. 1 lett. a) e 54 co. 1 lett. a) e c) del Reg. FEAMP) o di indennità compensative (cfr. artt. 40 par. 1 lett. f) e h), 55, 56 co. 1 lett. f), 67).

- **sostenuta nel periodo di ammissibilità**: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal programma.
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010).
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Ne consegue, quindi, che una spesa può essere considerata ammissibile se:

- risulta riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e coerente con i relativi obiettivi,
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione.

5 Periodo

Ai sensi dell'art. 65 del RDC, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia, nel caso di costi

rimborsati secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico, ed in caso di sostegno erogato sotto forma di indennità compensative o mancato guadagno, le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. In caso di premi, la spesa ammissibile corrisponde all'aiuto pubblico erogato al beneficiario tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Il precedente capoverso non si applica alla misura di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 508/2014 relativa agli aiuti al magazzinaggio il cui sostegno può essere versato solo entro il 31 dicembre 2018.

In caso di modifica del Programma Operativo, la nuova spesa è ammissibile dalla data di presentazione alla UE via SFC della proposta di modifica.

Al contempo, come recita l'art. 65 RDC paragrafo 6, non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Fermo restando quanto previsto dalla citata normativa, con riferimento alla singola operazione, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'Autorità di gestione e, per la parte di competenza, da ciascun Organismo Intermedio negli avvisi pubblici ovvero negli atti di concessione della sovvenzione e varia a seconda dell'operazione che si intende realizzare.

A titolo esemplificativo:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

Nel caso della Misura 1.31 di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, con cui il FEAMP sostiene la prima acquisizione di un peschereccio, si specifica che tale acquisizione si intende perfezionata, e quindi materialmente portata a termine o completamente attuata, con la stipula dell'atto di compravendita.

6 Forme di aiuto e modalità di calcolo

Secondo quanto indicato nell'art. 66 del RDC, il sostegno erogato dai Fondi SIE può assumere una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse:

1. Sovvenzioni
2. Premi
3. Assistenza rimborsabile
4. Strumenti finanziari

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi SIE, o di uno o più Programmi operativi o altri strumenti dell'Unione Europea, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medesimi costi.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

6.1 Sovvenzioni

Ai sensi dell'art. 67 del RDC, e del combinato disposto degli articoli 35, 40 comma 1, 53, 54, 55, 56 comma 1 lett. f), 67e 96 del Regolamento (UE) n. 508/2014, le sovvenzioni nell'ambito del fondo FEAMP possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e) costi aggiuntivi o mancato guadagno;
- f) indennità compensative.

Le opzioni per tutte le sovvenzioni possono essere combinate tra loro unicamente se ciascuna opzione copre categorie di costi differenti, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4 del RDC i costi semplificati (quali le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie non superiori ai 100.000 EUR di contributo pubblico e i finanziamenti a tasso forfettario) non possono essere adottati se un'operazione o un progetto facente parte di essa sia attuato esclusivamente tramite procedure di appalto pubblico. Pertanto, laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applicano i rimborsi dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati di cui alla lettera a). Questo non vuol dire che gli appalti pubblici di opere, beni e servizi siano da rendicontare a costi reali, essendo sempre possibile la realizzazione di un utile economico in capo al contraente, ma che il beneficiario dell'appalto potrà vedere ammissibili esclusivamente i costi sostenuti e pagati al contraente, il quale si configura come destinatario finale. In tale ambito, è possibile utilizzare i costi semplificati per determinare il corrispettivo del contratto che il Beneficiario dovrà versare al contraente. In tal caso il corrispettivo rappresenta costo reale effettivamente sostenuto e pagato dal beneficiario a norma dell'art.67 par.1 lett a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, le opzioni di semplificazione richiamate dalla lettera b) alla lettera d) compresa sono applicabili alla restante parte dell'operazione o del progetto attuato direttamente dal beneficiario.

6.1.1 Metodi per il calcolo dei costi semplificati

L'applicazione dei costi semplificati tiene conto delle raccomandazioni specifiche della Commissione europea e delle norme nazionali in materia di spese ammissibili (art. 69.1 RDC). Tale applicazione è condizionata all'integrazione della metodologia completa di calcolo nel PO, in via di definizione.

In conformità all'art. 124 del Regolamento finanziario, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.

In linea generale, quindi, come previsto dall'art. 18 comma 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, il metodo di calcolo relativo ai costi semplificati deve essere incluso nel Programma Operativo e, quindi, formare oggetto di decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.

6.1.1.1 Tabelle standard di costi unitari

Ai sensi del PO, la metodologia di calcolo dei costi standard è riconducibile ai seguenti elementi:

- analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura e individuazione degli interventi effettuati in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti;
- definizione delle voci elementari di costo relativi agli interventi (manodopera, mezzi meccanici, materiali, tempi di realizzazione, ecc.);
- combinazione delle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascun intervento;
- calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili per la realizzazione di ciascun intervento;
- combinazione degli interventi e composizione dei costi standard relativi agli interventi ammissibili sulle misure prese in considerazione.

6.1.1.2 Somme forfettarie

La definizione del parametro di costo dello strumento di semplificazione di cui all'art. 67, par. 5, lettera c) del RDC prevede diverse metodologie, che soddisfano i requisiti di ragionevolezza, equità e verificabilità, e che possono basarsi su:

- dati statistici o altre informazioni oggettive (analisi statistica dei dati storici per operazioni similari; indagini di mercato; inviti a presentare proposte sulla base di principi precedentemente stabiliti dallo Stato Membro; analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni);
- dati storici verificati dei singoli beneficiari (stando un sistema di contabilità affidabile, il metodo si basa sull'ottenimento dei dati storici di costo relativi ai costi reali sostenuti per le categorie di costi ammissibili relativi all'operazione che si intende gestire per mezzo dello strumento di semplificazione del costo);
- applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari (stando un sistema di contabilità accettabile del beneficiario, si prendono in considerazione i costi sostenuti dal beneficiario stesso in relazione a ciascuna persona fisica per la durata dell'operazione, arrivando così alla definizione di un costo orario standard o di un costo medio della retribuzione rispetto ad un aggregato di lavoratori del beneficiario).

Gli elementi metodologici di riferimento per l'individuazione delle somme forfettarie, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67, par. 1, lett. c) del RDC sono ulteriormente illustrati nella "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei" (EGESIF _14-0017), dove è chiarita la modalità di determinazione del contributo pubblico ed i criteri ed i parametri per il riconoscimento del rimborso dell'intervento realizzato dal beneficiario; inoltre, si stabiliscono gli elementi essenziali ai fini dello svolgimento dei controlli ai sensi dell'art. 125 paragrafo 5 del RDC, i quali avverranno senza la produzione di documentazione probatoria specifica dei costi sostenuti da parte dei beneficiari, ma secondo elementi probatori di coerenza delle attività realizzate e dei risultati raggiunti.

6.1.1.3 Finanziamento a tasso forfettario

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, cioè a costi che non sono o non possono essere collegati direttamente ad una singola attività del beneficiario, se il legame con questa singola attività può essere dimostrato, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

- tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili; in tale caso il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lett. a) e c) del RDC (cfr. EGESIF 14-0017). In deroga a tale disposizione, è applicabile:
 - un tasso del 25%, senza ricorso ad alcuna giustificazione da parte dello Stato Membro, per le operazioni di cui agli articoli 26, 28, 39 o 47 (cfr. art. 20 del Reg.(UE) 480/2014, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 616/2015).
 - un tasso fino al 7%, senza necessità di giustificazione, per le operazioni di cui all'art. 38, 40 par.1, 41 par.1, 44 par.6 48 par.1 lett. e), i), j) o k), 80 par.1 lett b) (cfr. art.21 del Reg. (UE) 480/2014, modificato dall'art.1 del Reg. (UE) 616/2015).
- tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale. In tale ipotesi di calcolo è possibile utilizzare il tasso fino al 15% senza bisogno di giustificazione.

La metodologia di calcolo ai fini dell'applicazione del sostegno a tasso forfettario per altre tipologie di costi diversi da quelli indiretti è condizionata all'inclusione della metodologia completa di calcolo nel PO.

6.1.1.4 Metodi per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno

Con riferimento agli articoli 53 e 54 del Regolamento FEAMP la metodologia di calcolo degli indennizzi all'interno del PO è riconducibile a due elementi di stima:

- variazioni del margine lordo determinate da modifiche alle pratiche produttive che causano minori ricavi e/o maggiori costi di produzione;
- maggiori costi connessi a specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva (ricorso a consulenti, tenuta registri, pratiche specifiche, ecc.).

La quantificazione delle variazioni di margine lordo scaturisce dal calcolo della differenza fra il margine lordo ordinario, derivante dall'applicazione delle normali pratiche di acquacoltura, e il margine lordo derivante dall'applicazione delle misure. Tale differenza scaturisce dai maggiori costi e/o minori ricavi rispetto alla conduzione ordinaria. Il margine lordo è dato dalla differenza fra i ricavi netti e i costi di produzione calcolata a livello aziendale (conto economico aziendale) o a livello di singola produzione (conto economico di prodotto) nel caso di policoltura. Il margine lordo sarà pertanto dato dalla differenza fra i ricavi netti della specifica produzione e i relativi costi di produzione. Il valore dei ricavi netti sarà calcolato al valore di mercato dei prodotti, quantificato come prodotto fra le rese produttive e i prezzi di mercato. I costi specifici sono quelli connessi all'acquisto di materie prime e sussidiarie, ai costi per servizi e fruizioni di beni terzi, ai costi della manodopera specifica. Per quanto riguarda i maggiori costi derivanti dall'assunzione di specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva, si fa riferimento ai costi relativi alle certificazioni, per le analisi, per la tenuta dei registri aziendali, per il ricorso a consulenti e per l'effettuazione di particolari pratiche acquicole.

6.1.1.5 Metodi per il calcolo delle indennità compensative

Le indennità compensative possono coprire le perdite subite dai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta esclusivamente per ragioni di ordine sanitario ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) 508/2014, considerando i seguenti elementi:

- perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi;
- valore commerciale inferiore dei molluschi, a causa delle loro dimensioni non conformi alle richieste di mercato;

- prezzi di mercato più bassi al momento della ripresa della raccolta, in funzione della comprovata stagionalità dei consumi;
- perdite finanziarie in relazione ai costi fissi di esercizio sostenuti durante il periodo di interruzione della raccolta.

Per quanto concerne gli aiuti al magazzinaggio (art. 67), la concessione dell'aiuto è autorizzata fino ad un limite massimo del 15% dei quantitativi annui di prodotti interessati messi in vendita dall'Organizzazione dei Produttori. Il livello dell'aiuto è stabilito forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca, sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle infrastrutture indispensabili per il magazzinaggio dei prodotti congelati. I costi tecnici sono calcolati sulla base delle spese relative alla manodopera, l'energia, i trasporti e gli altri costi operativi connessi alla conservazione. Gli oneri finanziari sono calcolati sulla base del tasso di interesse fissato annualmente.

L'aiuto sulla base delle indennità compensative è condizionato all'inclusione della metodologia completa di calcolo nel PO.

In merito alla compensazione ai molluscoltori di cui all'art. 56, comma 1, lett. f) il calcolo dell'indennità si basa su quanto espressamente indicato dal medesimo articolo.

6.2 Premi

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012.

Secondo quanto indicato all'articolo 2, lettera j "*i premi*" sono un contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito a un "concorso". I premi rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento e promuovono la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione. I premi sono considerati una forma di sostegno distinguendosi dal regime delle sovvenzioni e non fanno riferimento a costi prevedibili. Essendo una forma di sostegno possono anche costituire l'integrazione di altre forme di sovvenzione.

In seno al PO FEAMP è stata inserita la tabella di calcolo dei premi, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett.e) del Regolamento FEAMP, con riferimento agli articoli 33 e 34 del medesimo Regolamento.

7 Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni

Nel presente paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria di riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure armonizzate a livello nazionale.

7.1.1.1 Contributi in natura

I contributi in natura, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del RDC, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti ivi previsti. In particolare, i contributi in natura sono ammissibili se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico all'operazione non supera il totale delle spese ammissibili, al netto del valore dei contributi in natura, al termine dell'operazione;
- il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento;
- il valore e la fornitura dei contributi sono valutati e verificati in modo indipendente;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore ad un euro;
- nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 10, del RDC.

7.1.1.2 Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni riconducibili all'operazione, vanno calcolate in maniera conforme alla normativa vigente.

Gli ammortamenti sono ammissibili, salvo diversa disposizione che ne escluda l'ammissibilità, alle seguenti condizioni:

- l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del RDC;
- i costi, calcolati secondo le tabelle ministeriali, si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione su cespiti registrati nel relativo libro;
- all'acquisto dei beni per i quali viene richiesta l'ammissibilità degli ammortamenti non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

7.1.1.3 Importi liquidati dalla P.A.

Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla Pubblica Amministrazione per sanare le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico costituiscono spesa ammissibile.

7.1.1.4 Entrate nette

Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata, pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del RDC, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.

È opportuno ricordare che tra le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento non rientrano e quindi non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61 RDC:

- le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
- l'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo;

- i premi;
- l'assistenza tecnica;
- il sostegno da o a strumenti finanziari;
- le operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- le operazioni per le quali il sostegno assume le forme di cui al comma 8 del medesimo articolo 61.

Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del RDC, il tasso forfettario del 20% è stabilito dall'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 1516/2015.

Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del RDC è stabilito dall'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 480/2015.

7.1.1.5 IVA altre imposte e tasse

In base a quanto disposto dal RDC articolo 69, paragrafo 3, lettera c, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Costituiscono spesa ammissibile:

- L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione;
- Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi SIE, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

7.1.1.6 Acquisto di beni materiali nuovi

Il costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile. Nella scelta del fornitore del bene da acquisire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti, macchinari, attrezzature ecc, il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m., deve seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione, della trasparenza e della parità di trattamento (ad es. consultazione di tre o cinque operatori, in base all'importo dell'affidamento, e scelta del più conveniente). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e devono essere sempre comprovati da fatture o da altri documenti contabili.

7.1.1.7 Acquisto di materiale usato e di attrezzature di seconda mano

Il costo relativo all'acquisto di attrezzature di seconda mano o di materiale usato è ritenuto ammissibile se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Tali spese sono ammissibili solo per le misure 1.31 "Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori" e 1.44 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne".



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

7.1.1.8 Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, esclusa la spesa connessa al terreno, con l'eccezione dei siti in stato di degrado e per le operazioni finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- c) il beneficiario deve presentare una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno.

Si segnala inoltre che, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, il limite della spesa rappresentata dall'acquisto del terreno è pari al 15%.

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore al 15% quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato, in presenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione sempre come indicato sul punto precedente tramite approvazione della AdG;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

7.1.1.9 Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti è considerata spesa ammissibile se è direttamente connessa all'operazione e presenta le seguenti caratteristiche:

- la presentazione di una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- l'immobile non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario;
- l'immobile è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione, conformemente alle finalità dell'operazione.

7.1.1.10 Locazione finanziaria-leasing

Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (*leasing*) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:

- i. il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - ii. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - iii. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
 - iv. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - v. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - vi. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - vii. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
- i. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - iii. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto *ii*, è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - iv. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria (lease-back), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

7.1.1.11 Investimenti immateriali

Gli investimenti immateriali quali: ricerche di mercato, studi, attività divulgative per misure strutturali sono ammissibili solo se funzionali al progetto finanziato.

7.1.1.12 Affitto

Le spese di affitto sono ammissibili a condizione che siano rispettate congiuntamente le tre condizioni seguenti:

- a) siano legate all'operazione,
- b) siano utilizzate direttamente per la realizzazione dell'operazione e, se del caso, siano calcolate sulla base di un equo criterio di ripartizione,
- c) siano giustificate dalle copie delle fatture o documenti di valore probatorio equivalente, accompagnate dalla copia del contratto di affitto.

7.1.1.13 Spese generali

Le spese generali sono stabilite dall'Autorità di gestione in base ad una delle forme di sovvenzione previste dall'art. 67 del Reg (UE) n. 1303/2013.

Le spese sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività nel limite del 12%, qualora, riferite unicamente ad un progetto finanziato, o mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", nel caso in cui fanno riferimento a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato e preventivamente definito dall'Autorità di gestione.

Nell'ambito di dette spese rientrano:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

7.1.1.14 Operazioni realizzate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, compreso il subappalto, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

7.1.1.15 Aiuti di stato

I pagamenti a norma del titolo V, capo VIII, del regolamento FEAMP concernente le misure della Politica Marittima Integrata (PMI) finanziate in regime di gestione concorrente, nonché, in caso non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE cioè non costituiscano pagamenti a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, i pagamenti a norma del titolo V, capo III, relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura, sono soggetti alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato e, in quanto tali, devono essere valutati nell'ambito dei pertinenti e relativi strumenti.

La domanda di pagamento può includere, a norma dell'articolo 131 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli anticipi versati al beneficiario qualora ricorrano cumulativamente le tre condizioni:

- gli anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca;
- gli anticipi non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto;
- gli anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate presentate al massimo entro tre anni dall'anno in cui è versato l'anticipo.

7.1.1.16 Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP)



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

- g) Contanti: I pagamenti in contanti sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normativa vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferite agli stessi bandi e avvisi.

7.1.1.17 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nel regolamento disposizioni comuni e nei regolamenti comunitari inerenti il FEAMP, nonché nei relativi regolamenti delegati e di esecuzione.

Aisens dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del RDC, non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE i costi corrispettivi agli interessi passivi.

In particolare non sono ammissibili le seguenti spese:

- I costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenzioni;
- I deprezzamenti e le passività;
- I costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- Le spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle indicate al par. 7.1.1.14 del presente documento;
- Le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari.

8 Ubicazione

Ai sensi dell'art. 70 del Reg UE 1303/2013, sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dal POFEAMP attuate nel territorio italiano.

In deroga alla regola generale, sono considerate ammissibili al di fuori del territorio italiano ma all'interno dell'Unione le seguenti iniziative:

- progetti di cooperazione transnazionale attuati dai FLAG, compreso il supporto tecnico preparatorio a condizione che i Gruppi dimostrino che si apprestino a realizzare un progetto. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Stato membro e uno o più territori di paesi terzi. I partner di un FLAG nell'ambito delle attività di cooperazione possono essere, oltre che altri FLAG, i membri di un partenariato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo all'interno o all'esterno dell'Unione.

Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato, inteso a facilitare i progetti di cooperazione. Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi operativi. Le decisioni amministrative concernenti i progetti di cooperazione sono adottate non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi;

Tali iniziative sono ammesse dal FEAMP solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'operazione è a vantaggio dell'area del Programma;
- l'AdG, l'AdC, i relativi OI, e l'AdA soddisfano gli obblighi in materia di gestione, controllo e audit (o stipulano accordi con le autorità nell'area in cui l'operazione si svolge);
- l'ammontare del contributo pubblico complessivo non supera il 15% dell'ammontare pubblico della relativa priorità;
- il Comitato di Sorveglianza ha approvato tali tipi di operazioni.

Per operazioni di assistenza tecnica o promozionali, è ammessa l'attuazione fuori del territorio dell'Unione se è rispettata la prima delle suindicate condizioni e se sono rispettati gli obblighi in materia di gestione, controllo e audit dell'operazione stessa.

In deroga a quanto sopra citato, sono ammissibili anche al di fuori del territorio dell'Unione (cfr. art.74 del Regolamento FEAMP) le misure di accompagnamento della PCP, di cui agli articoli 76 e 77 del regolamento FEAMP.

9 Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013.

Per "stabilità delle operazioni" si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.

Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Deroga. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario,



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa InternationaleHandelsgesellschaft (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>>

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

1. Inabilità sopraggiunta del beneficiario

La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

2. Cambio di beneficiario per successione

Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

- a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda;** in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

La documentazione attestante la successione è la seguente:

- per successione effettiva:
 - copia del certificato di morte;
 - scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
 - copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;


- nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- per successione anticipata:
 - dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
 - dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
 - visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

b) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

3. Fallimento ed altre procedure concorsuali.

L'AdG deve procedere al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.



10 Intensità dell'aiuto ex art. 95 del Reg. (Ue) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, l'intensità massima dell'aiuto pubblico è, di norma, pari al 50% della spesa totale ammissibile.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede una deroga secondo la quale è possibile applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100%, quando:



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

- a) il beneficiario è un organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico;
- b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 67;
- c) l'intervento è connesso al regime di compensazione di cui all'articolo 70;
- d) l'intervento è connesso alla raccolta dati di cui all'articolo 77;
- e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'articolo 33 o 34, nonché alle compensazioni ai sensi dell'articolo 54, 55 o 56;
- f) l'intervento è correlato alle misure nell'ambito della PMI di cui all'articolo 80.

Con riferimento alla lett. a), l'art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che per "Ente di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi del punto 9 dell'art. 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest'ultimo annovera tra gli enti di diritto pubblico "le amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti o uno o più di tali organismi di diritto pubblico".

La Commissione Europea, con nota Ares(2016) 2838882 del 17 giugno 2016, ha chiarito che per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;
- b) dotato di personalità giuridica;
- c) sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti regionali o locali, o altri organismi di diritto pubblico;
- d) soggetta al controllo di gestione di questi ultimi;
- e) il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza, abbia più della metà dei membri nominati dalle autorità statali, regionali o locali, o da altri organismi di diritto pubblico.

l'Allegato III della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, contiene un elenco non esaustivo degli Organismi di diritto pubblico.

In aggiunta, il comma 3, lett. b) del citato articolo prevede la possibilità di aumentare dal 50% fino al 100% il tasso di cofinanziamento se l'intervento soddisfa uno dei criteri riportati alla lett. a) del medesimo comma 3 (soggetto collettivo - beneficiario collettivo - elementi innovativi, se del caso, a livello locale) e fornisce accesso pubblico ai suoi risultati.

Per la corretta interpretazione dei suddetti criteri, i Servizi Comunitari hanno fornito le definizioni:

In particolare, questi ultimi hanno fornito una nozione di "beneficiario collettivo" in stretta correlazione a quella di "interesse collettivo". Con riferimento al primo, infatti, hanno indicato che il termine va inteso qui con riferimento ad un organismo riconosciuto dall'autorità competente rappresentativo degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di stakeholders o del pubblico in generale.

Tuttavia, per poter beneficiare del trattamento preferenziale definito dal presente articolo, le azioni di questo organismo (oltre alle loro caratteristiche innovative) devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi

membri. Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma, al contrario, esse devono avere cioè una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'interesse di tutti, in quanto il beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. A titolo di esempio, l'acquisto di attrezzature per l'utilizzo da parte dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa, per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'azione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari effettivi. Viceversa l'acquisto da parte di un'associazione di pescatori di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido che ha lo scopo di fornireservizi ai suoi membri si configura come interesse collettivo (in questo esempio la macchina per la produzione di ghiaccio liquido acquistata dai pescatori aumenterebbe il valore delle loro catture e la qualità del pesce per i consumatori).

In ultimo, con riferimento nozione di “elementi innovativi”, la Commissione afferma che non vi è una definizione cristallizzata. Comunque sia, si suggerisce di fare riferimento all'art. 26 del Reg (UE) n. 508/2014 ed anche al “Manuale sull'innovazione di Oslo”, prodotto dall'OCSE e utilizzato dall'Eurostat. Entrambi i documenti riconducono il concetto di “innovazione” alla realizzazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo nuovo o significativamente migliorato. Ed infatti, l'art. 26 del regolamento sopra richiamato, rubricato “Innovazione”, stabilisce testualmente che il FEAMP “può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati”. Analogamente, anche secondo “Oslo Manual on Innovation data” l'innovazione si traduce in una realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o significativamente migliorati. Più specificatamente, nel primo caso, si prevede l'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati, nelle facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali. L'innovazione di processo, invece, è la realizzazione di un metodo di produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò include cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software.

11 Conformità ad altre politiche dell'UE

Al fine di sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e dei programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'UE, le spese sono considerate ammissibili se conformi alle regole:

- sulla protezione dell'ambiente;
- sul principio di uguaglianza delle opportunità;
- relative agli appalti pubblici;
- relative agli aiuti di stato;
- relative alla pubblicità;
- in materia di finanze pubbliche (rapporto costi-benefici, giustificazione, utilizzo effettivo e legale dei fondi);
- relative alla selezione dei progetti.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP

2014 | 2020

12 Conservazioni dei documenti

L'art. 140 "Disponibilità dei documenti" del RDC, detta la disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

Al primo comma del suddetto articolo si stabilisce che *"L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo **di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti** nei quali sono incluse le spese dell'operazione"*.

Posto il limite temporale dei tre anni, è prevista la facoltà di **deroga all'AdG** che "può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1.000.000EUR la norma di cui al secondo comma" ovvero il termine di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".



UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

SCHEMA DI DOMANDA DI PROROGA (ALLEGATO 4)

Alla Cortese attenzione della

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari - Settore 5

Cittadella Regionale, loc. Germaneto

88100 CATANZARO

DOMANDA DI PROROGA – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

MISURA: 1.41 par. 2

ESTREMI Bando Pubblico di cui al
D.D.G. n: _____ del _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale _____

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita __ / __ / ____

Sesso

Comune di nascita (_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Cell.

Comune

Prov.

CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Rappresentante legale

Codice Fiscale _____

Cognome o Ragione sociale

Nome

Data di nascita __ / __ / ____

Sesso

Comune di nascita (_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Cell.

Comune (_ _)

CAP



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

RICHIESTA DI PROROGA

Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall'Avviso Pubblico di cui sopra, per il completamento delle operazioni approvate con provvedimento del __/__/____ considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa realizzazione dei lavori,

INOLTRA

la presente istanza di proroga, della durata di

allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause che hanno determinato un ritardo nell'attuazione dell'iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

li

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:

Numero documento:

Rilasciato da:

il:

Data di scadenza:

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

DELEGA BANCARIA (ALLEGATO 5)

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente in via _____ CAP _____ Città _____
_____ Codice Fiscale _____
Documento di identità n. _____ rilasciato da _____ il _____ nella qualità di

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____
residente in via _____ CAP _____ Città _____
_____ Codice Fiscale _____
Documento di identità n. _____ rilasciato da _____ il _____.

Funzionario della Regione Calabria, in qualità di Responsabile della Misura 1.41 par. 2 del P.O. FEAMP 2014/2020

_____ a richiedere per mio conto anche a mezzo pec, l'estratto conto, il saldo e la movimentazione delle operazioni eseguite sul conto corrente dedicato n. _____, acceso presso la Vs. filiale di _____ relativo al progetto codice _____, ammesso a finanziamento con D.D.G. n. _____ del _____.

La presente autorizzazione è da considerarsi valida fino al giorno _____.

Si impegna, inoltre, a sottoscrivere direttamente in filiale tutta la documentazione necessaria alla formalizzazione della presente delega bancaria.

Luogo e Data _____

Firma Delegante

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

SCHEMA DI DOMANDA DI ANTICIPO (ALLEGATO 6)

Alla Cortese attenzione della

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari - Settore 5

Cittadella Regionale, loc. Germaneto

88100 CATANZARO

PROTOCOLLO:

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO-FEAMP 2014/2020
REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

MISURA: 1.41 par. 2

ESTREMI Bando Pubblico di cui al
D.D.G. n: _____ del _____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

CODICE PROGETTO Trasmessa il / / Prot.

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale _____

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita __ / __ / _____

Sesso

Comune di nascita (_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Cell.

Comune

Prov.

CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)



UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Rappresentante legale

Codice Fiscale _____		
Cognome o Ragione sociale	Nome	
Data di nascita __ / __ / ____	Sesso	Comune di nascita (_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.	Tel.	Cell.
Comune (_ _)	CAP	

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE

Cod. Paese	Cod. Contr. Intern.	Cod. Contr. Naz.	ABI	CAB	n. Conto corrente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Istituto <input type="text"/>					

ADESIONE ALLE MISURE DEL REG. (UE) 508/2014

Priorità	Misura	Importo richiesto
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1.41 par. 2"/>	€ <input type="text"/>

	DOMANDA DI SOSTEGNO		ANTICIPO RICHiesto (max 40%)
	SPESA TOTALE AMMESSA	CONTRIBUTO AMMESSO	
(€)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

li

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Numero documento:

Rilasciato da:

il:

Data di scadenza:

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

ALLEGATO N. 7

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO CONCESSO A _____ A VALERE SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA "P.O. FEAMP CALABRIA 2014-2020".

PREMESSO

- 1) che il _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ alla Via _____ n. _____ titolare/rappresentante dell'impresa/società denominata _____ con sede in _____, Partita IVA _____ C.F.: _____ è stato ammesso al finanziamento di un progetto a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca giusto Decreto _____ n. _____ del ___/___/___ per un importo complessivo di Euro _____ (_____) di cui Euro _____ (_____) quale quota pubblica ed Euro _____ (_____) quale quota privata a carico della citata impresa.
- 2) che il _____ titolare/rappresentante dell'impresa/società di cui sopra (in seguito denominato "Contraente") ha richiesto al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, il pagamento anticipato di Euro _____ (_____) pari al _____% del contributo pubblico concesso relativo al progetto finanziato nell'ambito del FEAMP 2014/2020, Reg. CE 508/2014 con decreto D.G. n. _____ del _____;
- 3) che detto anticipo è condizionato alla preventiva costituzione di garanzia fideiussoria per un importo complessivo di euro _____ (_____) pari al 110% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato in tutto o in parte.
- 4) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, da parte del contraente, il suddetto Dipartimento, procederà all'immediata escussione delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

CIO' PREMESSO

L'Istituto di Credito/La Società Assicurativa, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), _____ Partita IVA _____ con sede in _____ iscritto/a nel registro delle imprese di _____ (di seguito indicata come Fidejussore), nella persona del legale rappresentante pro-tempore procuratore speciale _____ nato a _____ il _____ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore nell'interesse della impresa _____ denominata " _____ " con sede in _____, alla Via _____ (costituito con atto del ___/___/___, rep. N. _____, raccolta n° _____ del ___/___/___ a firma del notaio _____ in _____), a favore del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri, di qualsiasi natura sopportate dal suddetto Dipartimento in dipendenza dei recuperi, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di Euro _____ (_____).

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento dell'importo richiesto dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta del Dirigente di Settore 5 del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre al Dipartimento alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto da cui è derivata l'erogazione dell'anticipo citato nelle premesse, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria.
4. La presente garanzia avrà durata annuale dalla data di emissione della polizza con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi e fino alla conclusione dei lavori, e del saldo finale del finanziamento, a meno che nel frattempo il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.
5. La polizza diverrà immediatamente valida ed efficace, trascorsi 10 giorni dall'inoltro della stessa al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, qualora quest'ultimo nell'arco dei predetti 10 giorni, non restituisca la stessa per vizi riscontrati.
6. In caso di controversie fra Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Catanzaro.

Luogo _____, li _____

IL CONTRAENTE

L'ENTE FIDEJUBENTE



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

SCHEMA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SAL/SALDO (ALLEGATO 8)

Alla Cortese attenzione della

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari - Settore 5

Cittadella Regionale, loc. Germaneto

88100 CATANZARO

PROTOCOLLO:

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE SAL/SALDO
PO-FEAMP 2014/2020**

REGG. (UE) 1303/2013 e 508/2014

MISURA: 1.41 par. 2

ESTREMI Bando Pubblico di cui al
D.D.G. n: _____ del _____

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

CODICE PROGETTO Trasmessa il / / Prot.

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Codice Fiscale _____

Partita IVA

COD. Iscrizione Camera di Commercio

COD. Iscrizione INPS

Cognome o Ragione Sociale

Nome

Data di nascita __ / __ / _____

Sesso

Comune di nascita (_ _)

Intestazione della Partita IVA

Residenza o sede legale

Indirizzo e n.civ.

Tel.

Cell.

Comune

Prov.

CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)



UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

Rappresentante legale

Codice Fiscale _____

Cognome o Ragione sociale

Nome

Data di nascita __ / __ / ____

Sesso

Comune di nascita (_ _)

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n.civ.

Tel. Cell.

Comune (_ _)

CAP

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE

Cod. Paese	Cod. Contr. Intern.	Cod. Contr. Naz.	ABI	CAB	n. Conto corrente

Istituto

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

ACCONTO n. _____

SALDO FINALE

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L'INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)

Indirizzo e n. civ.

Comune

Prov.

CAP

Tel.

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00

DICHIARA

- che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono conformi a quanto ammissibile;
- il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;



UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

- di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove pertinente);
- di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;
- che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
- di allegare alla presente i seguenti documenti giustificativi, Documenti Giustificativi:

DOMANDA DI PAGAMENTO ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA						
N.	Giustificativo quietanzato di spesa (n.)	Data	Fornitore	Imponibile (€)	IVA (€)	Totale (€)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
...						
Totale (€)						

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

 il

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

Tipo di documento:

Numero documento:

Rilasciato da:

il:

Data di scadenza:

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale



UNIONE EUROPEA



PO FEAMP
2014 | 2020

MISURA 1.41 par. 2 EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
ART. 41 par. 2 – REGOLAMENTO (UE) N.508/2014 DEL 15 MAGGIO 2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ALLEGATO 9)

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000

Spett.le _____

OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.

Il sottoscritto _____, residente a _____, in via _____, P.IVA: _____, in riferimento all'incarico ricevuto sull'**Operazione** _____, relativa alla **Misura** _____ del PO – FEAMP, alla prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:

Fattura n.	del	Importo -- €
_____	____/____/____	_____, ____

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

- che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
- che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di prezzo o fatturazioni a storno;
- che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
- che le modalità di pagamento sono state le seguenti:

Fattura n.	Estremi del Pagamento		
	modalità	CRO n.	del



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REGIONE CALABRIA

PO FEAMP
2014 | 2020

			___/___/___
--	--	--	-------------

In fede.

_____, li ___ / ___ / _____

Firma¹

¹ Allegare copia del documento di identità del dichiarante.